DELIBERAZIONE N. 46

CONSIGLIO N. 5 DI DATA 30.05.2022

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

estratto del processo verbale

OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO TRA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE, SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK E CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER LO STUDIO DELLE BASI TEORICHE E SPERIMENTALI E L'APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE QUANTISTICA NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA. APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE.

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	<u>Aventi diritto di voto:</u>		
1.	Caterina Petrillo	X	
2.	Sabrina Strolego	X	
3.	Alberto Aloisio	X	
	<u>Senza diritto di voto:</u>		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	Nazzareno Cerini	X	
2.	Antonio Musella		X
3.	Rodolfo Fiocchi	X	
	CORTE DEI CONTI		
1.	Tiziano Tessaro	X	
	IL DIRETTORE GENERALE		
1.	Anna Sirica	X	

SEGRETARIO: Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTESO che

- le Tecnologie Quantistiche sono oggetto di investimenti significativi da parte dei maggiori governi mondiali e, in particolare, Unione Europea, Stati Uniti e Cina hanno avviato importanti programmi per lo sviluppo delle Tecnologie Quantistiche, alla luce delle loro potenziali ricadute in settori strategici quali la sicurezza, l'analisi di grandi quantità di dati, la sensoristica;
- la Comunicazione Quantistica rappresenta una modalità avanzata per favorire la trasmissione di informazioni e dati in maniera intrinsecamente sicura;
- nel 2019 l'Unione Europea ha avviato il programma denominato EuroQCI (*European Quantum Communication Infrastructure*), che collegherà le reti di comunicazione quantistica nazionali in tutta l'UE e fornirà una copertura globale, con l'obiettivo di salvaguardare i dati sensibili e le infrastrutture critiche integrando i sistemi quantistici nelle infrastrutture di comunicazione esistenti, fornendo un ulteriore livello di sicurezza basato sulla fisica quantistica;
- lo sviluppo delle tecnologie necessarie per rendere l'EuroQCI una realtà servirà a rafforzare le capacità scientifiche e tecnologiche dell'Europa in materia di *cyber* sicurezza e tecnologie quantistiche e migliorerà, inoltre, la sovranità digitale e la competitività industriale dell'Europa;
- in Italia, è in fase di sviluppo la rete di comunicazione quantistica denominata IQB (*Italian Quantum Backbone*), che attualmente si sviluppa lungo la dorsale Torino-Matera ed è, inoltre, prevista la sua espansione verso est per collegarsi a Trieste, anche nell'ottica di futuri collegamenti transnazionali;

PRESO ATTO che

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha particolare interesse a partecipare a processi di sperimentazione di soluzioni tecnologiche nel campo della Comunicazione Quantistica applicata alla logistica internazionale, anche in considerazione di aspetti quali l'elevata vocazione alla ricerca avanzata del territorio su cui insiste il sistema logistico-portuale e la dimensione internazionale del sistema logistico-portuale, con specifico riguardo ai partenariati, già esistenti e potenziali, con Paesi del Centro/Est Europa;
- la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, unitamente all'Università degli Studi di Trieste e al Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" (ICTP), ha istituito il 22 marzo 2019 il Trieste Institute for Theoretical Quantum Technologies (TQT), con finalità di promozione della ricerca teorica nell'ambito delle Tecnologie Quantistiche e, inoltre, insieme all'ICTP, ha aderito al progetto per la costruzione di una infrastruttura di calcolo quantistico promossa dall'Università di Padova e ha firmato un accordo di collaborazione con il laboratorio "Quantum at Trento" per la promozione di attività congiunte di collaborazione scientifica, di ricerca e formazione, nel campo delle Tecnologie Quantistiche;
- l'Università degli Studi di Trieste ospita numerose competenze nel campo della fisica quantistica e delle discipline a essa affini, sia teoriche, sia sperimentali e ha, inoltre, approvato, nel 2021, un progetto strategico per lo sviluppo delle Tecnologie Quantistiche e della formazione a esse

collegata, nonché ha sottoscritto con l'Istituto Nazionale di Ottica del CNR una Convenzione operativa volta a disciplinare le modalità di collaborazione tra le Parti per la realizzazione del Progetto di Ricerca "Quantum FVG", per la creazione di un Laboratorio per lo sviluppo delle comunicazioni quantistiche e per la realizzazione di attività congiunte di divulgazione dei risultati presso la comunità scientifica, gli *stakeholder* territoriali e la cittadinanza in generale;

- CNR-INO è l'istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche che conduce attività di ricerca interdisciplinare, teorica e sperimentale, in materia di ottica classica, fotonica, ottica quantistica, fisica atomica e materia ultra-fredda, ed è in particolare istituto di riferimento a livello nazionale nei campi della comunicazione quantistica e della simulazione quantistica;

DATO ATTO che:

- Area Science Park all'interno del proprio Istituto denominato "Ricerca e Tecnologie" (RET) svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica, impiegando le risorse strumentali disponibili nei propri laboratori (LAGE, ORFEO e LAME) e presso le infrastrutture di ricerca presenti nei Campus di Padriciano e Basovizza, con particolare riguardo per gli studi di genomica, per l'analisi dei materiali alla nanoscala per applicazioni nella dispositivistica, avvalendosi del forte supporto dei metodi dell'Intelligenza Artificiale per il trattamento dati afferenti al laboratorio ORFEO;
- il suddetto Istituto RET sta, pertanto, sviluppando attivamente alcune di linee di ricerca che intersecano i temi del *Quantum Computing*, con particolare attenzione per lo sviluppo di tecniche di *Quantum Information*;
- in particolare, nel 2021 è stato avviato un nuovo progetto di ricerca, denominato QuB - *Quantum Behavior in Biological Functions*, avente una prospettiva di sviluppo decennale, il quale:
 - si propone di affrontare in termini ampi lo studio della natura quantistica di processi biologici;
 - prevede l'effettuazione di esperimenti guidati e supportati dalla simulazione che richiedono lo sviluppo di algoritmi dedicati per l'analisi dei dati;
 - in quanto fortemente interdisciplinare, necessita di contributi trasversali alle discipline fisica, chimica, biologia, matematica e scienze computazionali, disponibili nell'Istituto RET e nell'ambito delle collaborazioni con Elettra, CNR-IOM, Università di Trieste e SISSA;

CONSIDERATO che i soggetti dinanzi indicati:

- hanno convenuto sull'opportunità di promuovere la conoscenza dei rispettivi ambiti, nell'ottica di approfondire le interazioni e concrete applicazioni sia attuali che potenziali della Comunicazione Quantistica, nell'ambito di un rapporto collaborativo aperto all'adesione di altri soggetti, pubblici e/o privati, interessati e in grado di apportare un valore aggiunto alle attività da svolgere in cooperazione;
- hanno raggiunto un'intesa finalizzata alla costituzione del nucleo di un "*cluster*" dedicato allo studio delle basi teoriche e sperimentali e all'applicazione della Comunicazione Quantistica nel settore dei trasporti e della logistica, attraverso il quale definire congiuntamente possibili attività di ricerca, sviluppo tecnologico e test applicativi;

RITENUTO di sancire il raggiungimento della suddetta intesa attraverso la stipulazione di una Convenzione Quadro;

VISTO l'art. 17, comma 2, n. 25) dello Statuto dell'Ente, che rimette alla competenza del Consiglio di Amministrazione "*l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali*";

PRESA VISIONE del testo della Convenzione Quadro tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Università degli Studi di Trieste, Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park e Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo studio delle basi teoriche e sperimentali e l'applicazione della comunicazione quantistica nel settore dei trasporti e della logistica, predisposto dai competenti uffici delle parti, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;

RITENUTO di indicare quale rappresentante per l'Ente in seno al Gruppo di Lavoro Tecnico di cui all'art. 5 della Convenzione Quadro il Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, dott. Stefano Cozzini;

DATO ATTO che la Convenzione Quadro sarà sottoscritta dalla Presidente prof.ssa Caterina Petrillo, alla quale è data facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

SU PROPOSTA della Presidente;

CON VOTO unanime;

DELIBERA

- di approvare il testo della Convenzione Quadro tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Università degli Studi di Trieste, Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park e Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo studio delle basi teoriche e sperimentali e l'applicazione della comunicazione quantistica nel settore dei trasporti e della logistica, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di indicare quale rappresentante per l'Ente in seno al Gruppo di Lavoro Tecnico di cui all'art. 5 della Convenzione Quadro il Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, dott. Stefano Cozzini;

– di dare atto che la Convenzione Quadro sarà sottoscritta dalla Presidente prof.ssa Caterina Petrillo, alla quale è data facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione.

IL SEGRETARIO

Diego Arocchi

Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI

LA PRESIDENTE

Caterina Petrillo



Firmato digitalmente da PETRILLO CATERINA
C=IT

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, con sede legale in via Karl Ludwig von Bruck, n. 3 – 34144 Trieste, Codice Fiscale e P. IVA n. 00050540327 (nel seguito indicata come "Autorità di Sistema Portuale" o "AdSP MAO"), qui rappresentata dal Presidente Dott. Zeno D'Agostino, nato a Verona il 3 gennaio 1968, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'AdSP MAO, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. XXX dd. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, con sede legale in via Bonomea, n. 265 – 34136 Trieste, Codice Fiscale n. 80035060328 (nel seguito indicata come "SISSA"), qui rappresentata dal Direttore pro tempore Prof. Andrea Romanino, nato a Imperia il 9 ottobre 1967, domiciliato per la sua carica presso la sede della SISSA, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, n. XXX

E

Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Piazzale Europa, n. 1 – 34127 Trieste, Codice Fiscale n. 80013890324 (nel seguito indicata come "Università di Trieste" o "UniTS"), qui rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine il 17 giugno 1965, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, n. XXX

E

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, con sede legale in Località Padriciano n. 99 - 34149 Trieste, Codice Fiscale e P. IVA n. 00531590321 (nel seguito indicata come "Area Science Park"), qui rappresentata dalla Presidente Prof.ssa Caterina Petrillo, nata a Venticano (AV), il 6 agosto 1960, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede di Area Science Park, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, n. XXX

E

Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Piazzale Aldo Moro n. 7, 00185 – Roma, C.F. n. 80054330586, P. IVA n. 02118311006 (nel seguito indicato come "CNR"), rappresentato dalla Presidente Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, nata a Pisa il 16 settembre 1965, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede del CNR, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante,

di seguito indicate anche singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti"

PREMESSO CHE

- le Tecnologie Quantistiche sono oggetto di investimenti significativi da parte dei maggiori governi mondiali. In particolare, Unione Europea, Stati Uniti e Cina hanno avviato importanti programmi per lo sviluppo delle Tecnologie Quantistiche, alla luce delle loro potenziali ricadute in settori strategici quali la sicurezza, l'analisi di grandi quantità di dati, la sensoristica;

- la Comunicazione Quantistica rappresenta una modalità avanzata per favorire la trasmissione di informazioni e dati in maniera intrinsecamente sicura: attraverso la c.d. Quantum Key Distribution – QKD, due copie della stessa chiave vengono generate a distanza mediante lo scambio di singoli fotoni tra i due punti terminali della comunicazione. La chiave generata mediante la QKD è genuinamente casuale, può essere arbitrariamente lunga, e quindi consente di effettuare quella che tecnicamente si chiama cifratura one-time pad, che garantisce il massimo livello di sicurezza;

- nel 2019 l'Unione Europea ha avviato il programma denominato EuroQCI (*European Quantum Communication Infrastructure*), con l'obiettivo di salvaguardare i dati sensibili e le infrastrutture critiche integrando i sistemi quantistici nelle infrastrutture di comunicazione esistenti, fornendo un ulteriore livello di sicurezza basato sulla fisica quantistica. L'EuroQCI collegherà le reti di comunicazione quantistica nazionali in tutta l'UE e fornirà una copertura globale;

- lo sviluppo delle tecnologie necessarie per rendere l'EuroQCI una realtà servirà a rafforzare le capacità scientifiche e tecnologiche dell'Europa in materia di cyber sicurezza e tecnologie quantistiche. Migliorerà, inoltre, la sovranità digitale e la competitività industriale dell'Europa;

- in Italia, è in fase di sviluppo la rete di comunicazione quantistica denominata IQB (*Italian Quantum Backbone*), che attualmente si sviluppa lungo la dorsale Torino-Matera. È inoltre prevista la sua espansione verso est per collegarsi a Trieste, anche nell'ottica di futuri collegamenti transnazionali;

- l'AdSP MAO, quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, istituita dall'Articolo 7, comma 1, D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 ("Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124") e ss.mm.ii., svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti di Trieste e di Monfalcone;

- in quanto tale, l'Autorità di Sistema Portuale assume un ruolo strategico e funge da soggetto aggregatore degli interessi degli attori pubblici e privati del Sistema, nello specifico verso lo sviluppo di soluzioni innovative in grado di migliorare la competitività del settore, assicurando elevati standard di efficienza e sicurezza delle catene logistiche nei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale;

- l'AdSP MAO guarda con estremo interesse allo sviluppo di soluzioni innovative in grado di consentire lo scambio di dati in modo protetto, anche alla luce della notevole rilevanza che questi aspetti rivestono per l'efficienza e la competitività delle catene logistiche;

- in tale prospettiva, l'AdSP MAO ha particolare interesse a partecipare a processi di sperimentazione di soluzioni tecnologiche nel campo della Comunicazione Quantistica applicata alla logistica internazionale, anche in considerazione di aspetti quali l'elevata vocazione alla ricerca avanzata del territorio su cui insiste il sistema logistico-portuale e la dimensione internazionale del sistema logistico-portuale, con specifico riguardo ai partenariati, già esistenti e potenziali, con Paesi del Centro/Est Europa;

- la SISSA è un istituto di ricerca e istruzione superiore a ordinamento speciale che ha, tra i suoi scopi, quello di promuovere lo sviluppo della cultura, l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca scientifica di alta qualificazione e all'insegnamento universitario superiore;

- la SISSA ospita numerose competenze nel campo della fisica quantistica e delle discipline teoriche ad essa affini;

- in particolare, la SISSA, unitamente all'Università degli Studi di Trieste ed al Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" (ICTP), ha istituito il 22 marzo 2019 il *Trieste Institute for Theoretical Quantum Technologies* (TQT), con finalità di promozione della ricerca teorica nell'ambito delle Tecnologie Quantistiche;

- la SISSA, unitamente all'ICTP, ha aderito al progetto per la costruzione di una infrastruttura di calcolo quantistico promossa dall'Università di Padova;

- la SISSA, unitamente all'ICTP, ha firmato un accordo di collaborazione con il laboratorio "*Quantum at Trento*" per la promozione di attività congiunte di collaborazione scientifica, di ricerca e formazione, nel campo delle Tecnologie Quantistiche;

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- l'UniTS ospita numerose competenze nel campo della fisica quantistica e delle discipline ad essa affini, sia teoriche, sia sperimentali. L'Ateneo ha inoltre approvato, nel 2021, un progetto strategico per lo sviluppo delle Tecnologie Quantistiche e della formazione ad esse collegata;

- in particolare, l'Università degli Studi di Trieste ha sottoscritto con l'Istituto Nazionale di Ottica del CNR una Convenzione operativa volta a disciplinare le modalità di collaborazione tra le Parti per la realizzazione del Progetto di Ricerca "*Quantum FVG*", per la creazione di un Laboratorio per lo sviluppo delle comunicazioni quantistiche e per la realizzazione di attività congiunte di divulgazione dei risultati presso la comunità scientifica, gli stakeholder territoriali e la cittadinanza in generale;

- in base al D. Lgs. n. 127/2003 e al D. Lgs. n. 213/2009, il CNR è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;

- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

- che CNR-INO è un istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche che conduce attività di ricerca interdisciplinare, teorica e sperimentale, in materia di ottica classica, fotonica, ottica quantistica, fisica

atomica e materia ultra-fredda, ed è in particolare istituto di riferimento a livello nazionale nei campi della comunicazione quantistica e della simulazione quantistica;

- Area Science Park è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e che supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;

- nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative, promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo e collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;

- Area Science Park, nell'ambito della propria articolazione organizzativa, ha recentemente costituito l'Istituto denominato "Ricerca e Tecnologie" (nel seguito indicato come "Istituto RET"), all'interno del quale svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica, impiegando le risorse strumentali disponibili nei propri laboratori (LAGE, ORFEO e LAME) e presso le infrastrutture di ricerca presenti nei Campus di Padriciano e Basovizza, con particolare riguardo per gli studi di genomica, per l'analisi dei materiali alla nanoscala per applicazioni nella dispositivistica, avvalendosi del forte supporto dei metodi dell'Intelligenza Artificiale per il trattamento dati afferenti al laboratorio ORFEO;

- il suddetto Istituto RET sta, pertanto, sviluppando attivamente alcune di linee di ricerca che intersecano i temi del Quantum Computing, con particolare attenzione per lo sviluppo di tecniche di Quantum Information;

- in particolare, nel 2021 è stato avviato un nuovo progetto di ricerca, denominato QuB - Quantum Behavior in Biological Functions, avente una prospettiva di sviluppo decennale, il quale si propone di affrontare in termini ampi lo studio della natura quantistica di processi biologici, partendo, a esempio, dai meccanismi che intervengono nelle mutazioni del DNA o dalla caratterizzazione dei canali di trasporto di energia nella fotosintesi e, dunque, da casi la cui indagine sperimentale richiede gli approcci "omici" disponibili nei laboratori di Area Science Park o l'impiego di tecniche spettroscopiche disponibili presso Elettra e FERMI. Gli esperimenti saranno guidati e supportati dalla simulazione e richiederanno lo sviluppo di algoritmi dedicati per l'analisi dei dati. Il progetto QuB è fortemente interdisciplinare e necessita di contributi trasversali alle discipline fisica, chimica, biologia, matematica e scienze computazionali, disponibili nell'Istituto RET e nell'ambito delle collaborazioni con Elettra, CNR-IOM, Università di Trieste e SISSA;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia gli Enti di ricerca che l'Autorità di Sistema Portuale possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani ed esteri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

– in particolare, è interesse delle Parti promuovere la conoscenza dei rispettivi ambiti nell'ottica di approfondire le interazioni e concrete applicazioni, sia attuali che potenziali, della Comunicazione Quantistica, costruendo un quadro collaborativo fra istituzioni della ricerca e del settore portuale, con la possibilità di estenderlo in un secondo momento ad altri soggetti, pubblici e/o privati, interessati e in grado di apportare un valore aggiunto alle attività da svolgere in cooperazione;

– con la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro le Parti intendono, pertanto, sancire il raggiungimento di un'intesa finalizzata alla costituzione del nucleo di un "*cluster*" dedicato allo studio delle basi teoriche e sperimentali e all'applicazione della Comunicazione Quantistica nel settore dei trasporti e della logistica, attraverso il quale definire congiuntamente possibili attività di ricerca, sviluppo tecnologico e test applicativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO.

Articolo 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2 – Disciplina dei rapporti tra le Parti

1. I rapporti tra le Parti sono soggetti al rispetto delle pattuizioni e all'osservanza delle disposizioni contenute:

 a. nella presente Convenzione Quadro;

 b. nei singoli Accordi attuativi, di cui al successivo art. 4, stipulati in esecuzione della Convenzione Quadro stessa;

 c. in tutte le normative che disciplinano le attività oggetto della presente Convenzione Quadro.

Articolo 3 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna, a promuovere, sviluppare e consolidare, in forma convenzionale o istituzionale, iniziative e attività, da concordare ai sensi della presente Convenzione Quadro e da svolgere in partenariato, quali, a titolo esemplificativo:

 a. sviluppo di relazioni con enti di ricerca nazionali ed esteri, oltre che con istituzioni e attori del settore logistico-portuale;

 b. sensibilizzazione/divulgazione sulla Comunicazione Quantistica e applicazioni nel campo della logistica;

c. identificazione fondi/programmi di finanziamento per lo sviluppo tecnologico della Comunicazione Quantistica (ricerca di base e applicazioni nel campo della logistica);

d. sviluppo di progetto/i pilota su catene logistiche selezionate di interesse per il Sistema MAO.

2. I progetti e le attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione saranno identificati e pianificati annualmente dal Gruppo di Lavoro Tecnico (di seguito "GdL") qui definito nel successivo Articolo 5 e, di volta in volta, saranno definiti mediante la stipula di appositi Accordi attuativi fra le Parti, di cui al successivo Articolo 4.

3. Le attività congiunte oggetto della presente Convenzione Quadro sono finalizzate alla ricerca teorica e sperimentale e all'applicazione della Comunicazione Quantistica nel settore dei trasporti e della logistica, con particolare riferimento allo scambio sicuro di dati di natura amministrativa (ad esempio, doganale) e logistica, nonché delle transazioni finanziarie ad essi collegati, anche nella prospettiva dello sviluppo delle funzioni tipicamente svolte da piattaforme come il *Port Community System* e le *Single Windows*.

4. Le Parti potranno comunque individuare, nel periodo di vigenza della presente Convenzione Quadro, ulteriori tematiche da sviluppare e nell'ambito di queste le attività da avviare congiuntamente, con modalità da concordarsi di volta in volta.

5. Le Parti potranno altresì individuare, nel periodo di vigenza della presente Convenzione Quadro, altri soggetti, pubblici e/o privati (ad esempio, istituzioni di ricerca, enti pubblici e attori del settore logistico-portuale), tanto a livello locale che transnazionale, da coinvolgere nelle attività da avviare congiuntamente. In tal caso, è facoltà delle Parti stabilire, in base ad una valutazione caso per caso fondata sulle specifiche attività da sviluppare in collaborazione, se estendere l'applicazione della presente Convenzione Quadro in base al successivo Articolo 4, ovvero prevedere la partecipazione di altri soggetti ai soli Accordi attuativi di cui al successivo Articolo 4.

6. Al di fuori di quanto previsto nel paragrafo precedente, le Parti potranno, in ogni caso, consentire l'adesione al "*cluster*" da parte di soggetti, pubblici o privati, che manifestino l'interesse a parteciparvi a fini puramente informativi e/o di scambio di idee, con i quali eventualmente stipulare appositi protocolli d'intesa.

7. La presente Convenzione Quadro non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte mantiene comunque la facoltà di sviluppare altre iniziative relative al settore *Quantum Communication*, in essere e in divenire, anche al di fuori del perimetro della presente Convenzione stessa.

Articolo 4 – Accordi attuativi e modalità della collaborazione

1. Il rapporto di collaborazione tra le Parti si svolgerà sulla base di attività coordinate, definite in appositi Accordi attuativi, sottoscritti dalle Parti che abbiano manifestato interesse per il contenuto della specifica attività che di volta in volta ne costituirà l'oggetto. Oltre all'oggetto, in detti Accordi attuativi saranno stabiliti, in relazione alla specifica attività, i risultati attesi, le modalità di esecuzione dell'attività, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa e finanziaria, i relativi referenti e/o responsabili, la durata, l'ammontare e le modalità di erogazione di eventuali contributi, i compiti e le responsabilità delle Parti, le disposizioni specifiche in materia di sicurezza e di trattamento dei dati personali, gli eventuali regimi di

proprietà intellettuale ed industriale e quant'altro necessario per l'esecuzione di tali progetti e attività di ricerca, per quanto non previsto o in deroga a quanto pattuito con la presente Convenzione Quadro.

2. Gli Accordi attuativi, una volta approvati, saranno sottoscritti dalle Parti interessate e vincoleranno le stesse secondo i modi e tempi previsti negli Accordi medesimi e fino alla completa esecuzione dell'attività oggetto degli stessi, anche qualora scadano dopo la presente Convenzione Quadro.

3. Gli Accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento dei soggetti terzi pubblici e privati di cui al precedente Articolo 3, comma 6, in qualità di parti, ovvero, potranno prevedere la partecipazione dei medesimi, in qualità di terzi, allo svolgimento di singole attività, previo espresso gradimento delle altre Parti.

4. Qualora gli Accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.

5. Le Parti si impegnano a collaborare nello svolgimento delle attività di cui al precedente Articolo 3 coinvolgendo e indicando ciascuna, per quanto di competenza, le risorse umane e le strutture più idonee allo svolgimento delle attività e al conseguimento degli obiettivi di volta in volta individuati e stabiliti di comune accordo, nonché reperendo, qualora reputato necessario, particolari professionalità, anche esterne, funzionali ad attività specifiche.

6. La presente Convenzione Quadro non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l'erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione Quadro, salvo che non sia diversamente specificato negli Accordi attuativi.

Articolo 5 – Gruppo di Lavoro Tecnico

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro le Parti convengono di costituire un apposito Gruppo di Lavoro Tecnico (nel seguito indicato come "GdL"), che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza della Convenzione stessa, composto da un rappresentante per ciascuna Parte, e che avrà i seguenti compiti:

 - individuare gli obiettivi strategici della collaborazione e fornire le linee di indirizzo generali;
 - identificare e pianificare i progetti e le attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - identificare possibili nuovi aderenti alla Convenzione Quadro.

2. Il GdL si riunirà con periodicità semestrale e/o ogni qualvolta si renda necessario per verifiche, aggiornamenti e/o specifiche eventualità.

3. Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi o intraprese nell'ambito della presente Convenzione Quadro, le Parti definiranno tramite Responsabili Tecnico-Scientifici individuati dal GdL, le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale. Gli stessi ne monitoreranno i relativi processi esecutivi nel rispetto di quanto concordato nella presente Convenzione stessa.

4. Il GdL si riunirà, presso la sede di una delle Parti o in modalità telematica, secondo un calendario prefissato all'inizio di ogni anno o dietro convocazione, a mezzo scambio corrispondenza (anche via e-mail e/o PEC), da effettuarsi almeno quindici (15) giorni prima della data in cui la Parte convocante intende fissare la riunione; ciascuna Parte sopporterà i costi e le spese per l'attività dei membri del GdL di propria nomina.

5. Eventuali variazioni nei nominativi dei componenti il GdL dovranno essere comunicate per iscritto alle Parti prima di divenire operative.

Articolo 6 – Riservatezza

1. Ai fini della presente Convenzione Quadro sono considerate riservate tutte le notizie, le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tool*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa ("Informazioni Riservate") trasmessi verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo da una delle Parti ("Parte Emittente") a un'altra ("Parte Ricevente") e identificati come tali dalla Parte che li trasmette. Tale identificazione sarà attuata dalla Parte Emittente mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione sui relativi documenti, che ne definisca la natura riservata. Le informazioni, che siano trasmesse verbalmente o visivamente, saranno considerate riservate soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale o visiva.

2. Le Informazioni Riservate rimangono di proprietà della Parte Emittente e potranno essere utilizzate dalla Parte Ricevente solo ai fini delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro e ai relativi Accordi attuativi. La Parte Ricevente dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini di cui sopra. Le Parti dovranno, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate tali Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nella presente Convenzione Quadro. Qualsiasi rivelazione a terze parti di Informazioni Riservate o uso differente rispetto ai fini precedentemente indicati, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte Emittente e dovrà avvenire nei medesimi termini di riservatezza stabiliti nella presente Convenzione Quadro.

3. La Parte Ricevente si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente e le sottoporrà alle misure di sicurezza almeno pari a quelle con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Tali misure di sicurezza non potranno comunque essere inferiori alla normale diligenza impiegata da un esperto del relativo settore. Rimane tuttavia inteso che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione per colpa lieve alle disposizioni del presente Articolo non potranno comunque avere a oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo che sarà previsto nello specifico Accordo attuativo, laddove previsto. La Parte Ricevente assume in ogni caso la piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi di riservatezza da parte di qualsiasi soggetto a essa collegato o da terze parti alle quali abbia fornito le Informazioni Riservate.

4. Le Informazioni Riservate saranno coperte dall'obbligo di riservatezza per un periodo di almeno 2 (due) anni dopo lo scadere della presente Convenzione Quadro e/o dell'Accordo attuativo per l'esecuzione del

quale sono state rivelate, a meno che le Parti non dispongano diversamente nel relativo Accordo attuativo.

5. Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:

 a. siano di dominio pubblico al tempo in cui sono state divulgate alla Parte Ricevente o siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;

 b. fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;

 c. siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente senza possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte;

 d. siano state divulgate quando il termine di cui al precedente comma 4 era già scaduto;

 e. siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente;

 f. siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta dell'Autorità giurisdizionale competente.

 Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera f) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà darne immediata notizia alla Parte Emittente rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione.

6. Le Informazioni Riservate soggette alla presente Convenzione Quadro sono rese disponibili "come tali" e nessuna garanzia di alcun tipo è concessa esplicitamente o implicitamente in relazione alla qualità di tali informazioni in particolare in relazione alla loro applicabilità per qualsiasi scopo, la non violazione di diritti di terzi, l'accuratezza, completezza o correttezza.

Articolo 7 – Proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati

1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (*background*), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (*sideground*). La presente Convenzione Quadro non attribuisce dunque ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.

2. Fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli autori o inventori, i risultati delle attività attuative della presente Convenzione Quadro (intendendosi per tali qualsiasi invenzione frutto dei progetti scientifici collaborativi, idea, approccio, metodo, tool, informazione, software e altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica nell'ambito delle attività), ove brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, saranno di titolarità congiunta delle Parti in parti uguali, fatto salvo quanto diversamente pattuito negli Accordi attuativi in considerazione degli effettivi apporti di ciascuna Parte nel raggiungimento del risultato.

3. I risultati delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, come meglio definiti al precedente comma 2, ove non brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale,

potranno essere utilizzati da ciascuna delle Parti, nei rispettivi ambiti di competenza, in osservanza delle regole di riferimento per ogni singolo progetto o iniziativa condivisi.

4. Ciascuna Parte avrà diritto di utilizzo di qualsivoglia risultato di cui ai commi 2 e 3 del presente Articolo per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale, tenendone debitamente informate le altre Parti.

5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione Quadro potrà limitare l'uso di idee, concetti, know-how o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata del presente accordo.

6. Qualora le attività svolte in attuazione della presente Convenzione Quadro rientrino nell'ambito di progetti ammessi a finanziamenti regionali, nazionali o sovranazionali e la disciplina in tema di allocazione e gestione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati sia specificamente definita nei rispettivi bandi, questa, se diversa, prevarrà su quella contenuta nella presente Convenzione Quadro.

Articolo 8 – Divulgazione dei risultati e pubblicazioni

1. Fermi restando i disposti del precedente Articolo 6 (Riservatezza), i risultati delle ricerche svolte in comune possono essere divulgati da una o più Parti solo dietro preventiva autorizzazione scritta delle altre Parti che hanno partecipato alle attività sviluppate in comune, cui sarà sottoposto il testo da pubblicare. Le altre Parti dovranno rispondere nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta, l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, sia concessa previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni contenute, le Parti si impegnano a pubblicare il testo in accordo alle richieste delle altre Parti.

2. Le Parti si impegnano, all'esito della disamina delle bozze della pubblicazione e della verifica dell'assenza di violazioni degli impegni di riservatezza assunti ai sensi dell'Articolo 6 della presente Convenzione Quadro, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati senza giustificato motivo.

3. Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune dovrà essere esplicitamente dichiarato che i risultati in questione sono stati prodotti nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Articolo 9 – Iniziative di comunicazione e utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti concordano sull'opportunità di dare apposita divulgazione della presente Convenzione Quadro e, a tal fine, concorderanno previamente e congiuntamente termini e modalità della stessa.

2. Ciascuna Parte avrà facoltà di rendere nota, sul proprio sito istituzionale ove esistente, la collaborazione oggetto della presente Convenzione Quadro e di pubblicare sul medesimo sito, previa autorizzazione scritta da parte delle altre Parti – che non potrà essere irragionevolmente negata – alcuni dati riguardanti gli Accordi attuativi della presente Convenzione Quadro limitatamente al tema delle attività e dei progetti e ai nomi delle Parti coinvolte.

3. Ciascuna Parte non avrà alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altro segno distintivo delle altre Parti (incluse abbreviazioni). L'uso dei nomi delle Parti sarà permesso senza ulteriori autorizzazioni solo in contesti scientifici.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) (Regolamento UE 2016/679) con la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro ciascuna Parte si impegna, informando le altre in base all'art. 13 del citato GDPR, a far sì che tutti i dati personali e di contatto dei dipendenti, ricercatori, collaboratori, consulenti e/o incaricati propri e delle altre Parti e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione della presente Convenzione Quadro e dei relativi Accordi attuativi siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concludere e di dare esecuzione a essi, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

4. I dati di cui al precedente comma 1 potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure dell'art. 44 e ss. GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare dovrà utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. "Standard Contractual Clauses").

5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività attuative della presente Convenzione Quadro potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività delle Parti, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, social media e altri mezzi di comunicazione.

6. I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro e dei relativi Accordi attuativi e successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.

7. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.

8. I Responsabili della protezione dei dati (DPO) delle Parti sono rispettivamente contattabili ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- AdSP MAO: dpo@porto.trieste.it
- SISSA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- UniTS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Area Science Park: rpd@areasciencepark.it
- CNR: rdp@cnr.it

9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare la presente Convenzione Quadro e i relativi Accordi attuativi, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare le altre Parti da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di queste ultime da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alle Parti che devono essere tenute indenni.

10. Qualora l'esecuzione delle attività attuative della presente Convenzione Quadro e dei relativi Accordi attuativi comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare un'altra Parte, ovvero di dati personali raccolti da tutte le Parti, queste ultime determineranno con separato atto le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

Articolo 11 – Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa, sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, sia a garanzia del rischio per infortuni, per il personale dedicato alla realizzazione delle attività in attuazione della presente Convenzione Quadro del quale esse siano eventualmente tenute a rispondere.

2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'una all'altra l'evento, affinché possano avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

Articolo 12 – Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro e dei relativi Accordi attuativi come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula della medesima. Si impegnano, pertanto, fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro e dei relativi Accordi attuativi. Ai fini del presente Articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".

2. Le attività esecutive della presente Convenzione Quadro e dei relativi Accordi attuativi contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla/e Sede/i dell'altra. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano ai locali dell'altra in veste di ospiti o

comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

3. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attuative della presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D. Lgs. n. 81/2008.

4. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D. Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

 a. valutazione dei rischi per le rispettive attività;

 b. sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;

 c. informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;

 d. fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

5. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie sedi.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto che il proprio personale che svolgerà le attività attuative della presente Convenzione e dei relativi Accordi attuativi e che verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi).

Articolo 13 – Clausola di non concorrenza

1. Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione Quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella delle Parti. In caso contrario, il membro rappresentante la Parte nel Gruppo di Lavoro Tecnico di cui al precedente Articolo 5, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di risoluzione della presente Convenzione Quadro e dei relativi Accordi attuativi nei confronti della Parte inadempiente.

Articolo 14 – Clausola di limitazione di responsabilità

1. Ciascuna Parte della presente Convenzione Quadro non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

2. È esclusa ogni garanzia delle Parti per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro; è parimenti esclusa ogni garanzia delle altre Parti, anche solidalmente prestata, per le obbligazioni contratte dall'Università e da qualsiasi altra Parte.

Articolo 15 – Durata

1. Le Parti concordano che la presente Convenzione Quadro ha durata di anni 3 (tre) decorrenti, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c., a far data dalla ricezione da parte del primo firmatario del documento sottoscritto digitalmente dall'ultimo firmatario. Al termine di detto periodo, le Parti potranno eventualmente rinnovare, sempre per iscritto e previa approvazione dei rispettivi organi competenti, la presente Convenzione Quadro per una durata da concordarsi.

2. Indipendentemente dalla cessazione di efficacia o dalla risoluzione della presente Convenzione Quadro per qualsiasi motivo intervenuta, i relativi Accordi attuativi potranno restare in vigore e continuare a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni.

Articolo 16 – Recesso e risoluzione

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione Quadro con un preavviso di almeno tre (3) mesi, da notificarsi alle altre Parti a mezzo PEC. Le parti convengono con la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.

2. Ferma restando l'operatività di cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che producano l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione Quadro, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.

3. Il recesso dalla presente Convenzione Quadro o la sua risoluzione non danno luogo a risoluzione degli Accordi attuativi eventualmente vigenti al momento del recesso stesso. Detti Accordi attuativi, pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino a completo adempimento, fatto salvo l'eventuale recesso di una delle Parti secondo quanto stabilito negli Accordi attuativi stessi.

Articolo 17 – Responsabilità per mancata conclusione degli Accordi attuativi

1. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ciascuna Parte non avrà nei confronti delle altre alcuna responsabilità di qualsiasi natura, ivi inclusa quella di natura precontrattuale, per danni diretti e indiretti connessi alla mancata sottoscrizione degli Accordi attuativi della presente Convenzione Quadro.

2. Restano ferme le responsabilità, anche precontrattuali, derivanti dai successivi accordi eventualmente stipulati sulla base della presente Convenzione Quadro o dalla corrispondenza scambiata tra le Parti.

Articolo 18 – Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Sulla base di quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

2. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'altra Parte e consultabili nei siti web degli Enti alla pagina Amministrazione trasparente.

3. Ciascuna Parte dichiara di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo.

4. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione della presente Convenzione Quadro per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:

 - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

 - mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla presente Convenzione Quadro, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;

 - violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

5. Nelle ipotesi sopra indicate la presente Convenzione Quadro sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 19 – Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base della presente Convenzione Quadro e dei successivi Accordi attuativi sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

 - AdSP MAO: pec@cert.porto.trieste.it

 - UniTS: ateneo@pec.units.it

 - SISSA: protocollo@pec.sissa.it

 - Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it

 - CNR: protocollo.ino@pec.cnr.it

 o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare alle altre.

Articolo 20 – Modifiche

1. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti, essere approvata degli Organi competenti di ciascuna Parte, ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi legali rappresentanti.

2. Nessuna delle Parti è autorizzata a cedere in tutto o in parte la presente Convenzione Quadro, o i diritti od obblighi da esso derivanti, a terze parti senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

3. Anche qualora una qualsiasi disposizione della presente Convenzione Quadro fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione della presente Convenzione. In tal caso, le Parti sostituiranno le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 21 – Controversie e Foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione Quadro.

2. Nel caso in cui entro 60 (sessanta) giorni, a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti alle altre circa il sorgere della controversia, non sia possibile raggiungere un accordo, le Parti indicano quale foro esclusivo quello di Trieste per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente Convenzione Quadro.

Articolo 22 –Spese contrattuali e disposizioni finali

1. La presente Convenzione Quadro è sottoscritta digitalmente e soggetta a registrazione in caso d'uso, con relativi oneri a carico della Parte richiedente. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite fra le Parti. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 dalla SISSA in virtù dell'Autorizzazione n.166/2017 del 08.08.2017 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trieste.

2. Dalla presente Convenzione Quadro non conseguirà alle Parti alcun onere finanziario, salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati negli appositi Accordi attuativi di cui al precedente Articolo 2, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti previa approvazione dei competenti Organi delle stesse, e salvo gli oneri finanziari di cui agli Articoli 5, comma 4, 11 e al presente Articolo 22.

3. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e delle disposizioni applicabili alla presente Convenzione Quadro e ai relativi Accordi attuativi.

Per l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Il Presidente

Dott. Zeno D'Agostino

per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Il Direttore

Prof. Andrea Romanino

per l'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda

per l'Area di Ricerca Scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park

La Presidente

Prof.ssa Caterina Petrillo

per il Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR

La Presidente

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza